



Ministero dell' Ambiente

U.L.

U6/2003/4552

e della tutela del territorio

13 GIU. 2003

AI CONAI
ROMA

OGGETTO: parere del Conai sugli imballaggi in polietilene e sacchetti di plastica.

In riferimento alla richiesta di parere di cui all'oggetto, avanzata dal CONAI, con nota del 30 maggio scorso, si fa presente quanto segue.

In merito al primo quesito posto va osservato, in via preliminare, che la questione sollevata rientra in un più vasto universo che comprende varie fattispecie di materiali relativamente alle quali possono sorgere dubbi circa la loro appartenenza o meno alla categoria degli imballaggi, anche se la fattispecie in esame ne rappresenta l'esempio più macroscopico.

Gli shoppers (sacchetti o buste o borse di plastica o di carta) sono comunque da considerarsi imballaggi in quanto sono inclusi nell'Allegato 1 alla posizione comune (CE) N.18/2003 definita dal Consiglio in data 6 marzo 2003 e pubblicata nella GUCE del 6 maggio 2003, contenente gli esempi illustrativi dei criteri su cui si basa la definizione di "imballaggio".

Nell'ambito di detti esempi illustrativi, per il criterio ii), si definiscono come "articoli di imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita" testualmente: "i sacchetti o borse di carta o di plastica".

Tale orientamento è stato da taluno posto in dubbio alla luce dell'emendamento 33 che fa parte degli emendamenti inseriti in tutto o in parte nella "Posizione comune".

Detto emendamento è volto però a fornire un nuovo esempio illustrativo di "imballaggio" per specificare che "carta da imballaggio e da regalo venduta come prodotto autonomo non deve essere considerata alla stregua di un imballaggio".

Non è condivisibile, quindi, estendere impropriamente il riferimento specifico alla carta da imballaggio agli shoppers in plastica, tenuto anche conto che al punto 2 della Motivazione del Consiglio su citata si dice espressamente che "gli emendamenti (tra cui si annovera l'emendamento 33 citato) che si riferiscono agli esempi illustrativi dell'Allegato 1 sono considerati aspetti che potrebbero essere opportunamente trattati mediante un adeguamento tecnico della direttiva".

Al presente, in attesa dell'entrata in vigore della nuova della direttiva, non si può quindi che riscontrare il fondamento dell'orientamento che correttamente cita i sacchetti di plastica come esempio illustrativo di "imballaggio".

In merito, poi, al secondo quesito, nei termini in cui è posto, si ritiene di poter confermare quanto indicato nel medesimo alla luce del combinato disposto dell'art. 35 comma 1 lettera a) e comma 1 lettera d) del Dlgs 22/97. In base a tali norme imballaggio è "il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo" e imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario è "l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei".

Al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo si precisa, infine, che sembrano illegittime "ulteriori" richieste di contributi a carico dei consorziati come di contro illegittime si palesano eventuali richieste di rimborso del contributo ambientale CONAI.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Claudio Iafora)

